Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 23 LUGLIO 2008, N. 30845: realizzazione di una "discarica abusiva" e confisca obbligatoria dell'area.

« *L'articolo 2 del D.Lgs. 13.1.2003 n. 36, emanato in attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, definisce al primo comma lett. g) la nozione di "discarica" quale: "area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anni;".*
La citata definizione, peraltro, non è stata modificata dal D. Lgs. n. 152/06.
La fattispecie della realizzazione di una discarica, senza la prescritta autorizzazione di cui all'art. 256, terzo comma, del D. Lgs n. 152/06, pertanto, si configura anche nell'ipotesi del deposito dei rifiuti in una determinata area, in quantità tale da avere una incidenza ambientale sulla stessa, cui non faccia seguito la rimozione dei rifiuti depositati entro i termini previsti dall'art. 2, primo comma lett. g), del D. Lgs n. 36/03. ».

« *La configurazione della fattispecie oggetto di indagine, inoltre, implica …la confisca obbligatoria dell'area adibita a discarica abusiva , ai sensi dell'art. 256, comma terzo, del D. Lgs n. 152/06 …*».

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

30845/08

N. 1099/2008 Reg. Gen. N. Sent. 893

C.C. del 10.7.2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

III SEZIONE PENALE

composta dagli Ill.mi Signori:

Presidente	Dott.	Ernesto Lupo
Consigliere	"	Ciro Petti
	"	Alfredo Maria Lombardi
	"	Amedeo Franco
	"	Santi Gazzara

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto dall'Avv. Francesco Paolo Sisto, difensore di fiducia di Russo Enzo, n. a Margherita di Savoia il 14.12.1962, avverso l'ordinanza in data 24.10.2007 del Tribunale di Foggia, con la quale è stato confermato il decreto di sequestro preventivo di una struttura ospitante l'ex impianto di depurazione di Margherita di Savoia emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 6.9.2007.

Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi

Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;

Udite le richieste del P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale, Dott. Giovanni D'Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO

Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Foggia, quale giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo di una struttura ospitante l'ex impianto di depurazione di Margherita di Savoia emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 6.9.2007 nei confronti di Russo Enzo, indagato del reato di cui all'art. 256, comma terzo, del D. Lgs n. 152/06.

Il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti sufficienti elementi atti a configurare il reato oggetto di indagine in base alle risultanze degli accertamenti dei C.C. del N.O.E. di Bari, i quali avevano rinvenuto nella struttura sequestrata quattro vasche semicolme di fanghi derivanti dal processo

depurativo all'epoca ivi effettuato, classificabili quali rifiuti speciali non pericolosi, nonché rilevato che la struttura era in stato di completo abbandono e coperta di erbacce.

I giudici di merito hanno altresì ritenuto sussistenti le esigenze cautelari derivanti dal pericolo che la libera disponibilità della struttura avrebbe potuto aggravare le conseguenze del reato tramite la prosecuzione della condotta criminosa ed hanno osservato che, in ogni caso, la predetta struttura è suscettibile di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 256, comma terzo, del D. Lgs n. 152/06.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'indagato, che la denuncia per violazione di legge con due motivi di gravame.

Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 256, comma terzo, del D. Lgs n. 152/06.

Si osserva che i giudici del riesame, ai fini della qualificazione giuridica del fatto, si sono limitati a riportare pedissequamente le risultanze del verbale di ispezione e sequestro redatto dai C.C. del N.O.E., senza effettuare alcuna valutazione giuridica di tali risultanze.

Si deduce, quindi, che il fatto accertato corrisponde alla fattispecie prevista dall'art. 255 del D. Lgs n. 152/06, che punisce con sanzione amministrativa l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti o la loro immissione in acque superficiali o sotterranee in violazione dei divieti di cui agli art. 192, commi primo e secondo, e 231, commi primo e secondo, del medesimo legislativo, mentre mancano gli elementi qualificanti l'ipotesi della realizzazione e gestione di una discarica abusiva.

Si osserva inoltre che la struttura sequestrata non era sottoposta a controllo e gestione dell'Amministrazione Comunale di Margherita di Savoia e che i fanghi risalivano al periodo in cui il depuratore, gestito dall'Acquedotto Pugliese S.p.A., era in esercizio.

Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia violazione di legge, deducendo l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura cautelare.

Si deduce che, contrariamente a quanto affermato nell'impugnato provvedimento, il giudice del riesame non può limitarsi a verificare sul piano astratto gli estremi del reato ipotizzato dalla pubblica accusa, ma ne deve verificare la sussistenza, tenendo conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e della effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti; che anche con riferimento alla esistenza del periculum, che giustifica la misura reale, deve essere verificata la concreta possibilità, desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze di fatto, che il bene assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato; che il predetto pericolo deve assumere carattere di concretezza e non può essere soltanto astrattamente ipotizzato.

Il ricorso non è fondato.

L'articolo 2 del D. Lgs 13.1.2003 n. 36, emanato in attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, definisce al primo comma lett. g) la nozione di "discarica" quale: "*area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del*

produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno;"

La citata definizione, peraltro, non è stata modificata dal D. Lgs n. 152/06.

La fattispecie della realizzazione di una discarica, senza la prescritta autorizzazione di cui all'art. 256, terzo comma, del D. Lgs n. 152/06., pertanto, si configura anche nell'ipotesi del deposito dei rifiuti in una determinata area, in quantità tale da avere una incidenza ambientale sulla stessa, cui non faccia seguito la rimozione dei rifiuti depositati entro i termini previsti dall'art. 2, primo comma lett. g), del D. Lgs n. 36/03.

Orbene la descrizione del fatto contenuta nell'ordinanza ne consente, nell'ambito del giudizio a cognizione sommaria proprio del procedimento incidentale, l'inquadramento nell'ipotesi di reato di cui all'art. 256, terzo, comma, del D. Lgs n. 152/06 oggetto di indagine, in considerazione del rilevante dato quantitativo dei rifiuti speciali, che nella specie risulta essere stato oggetto di abbandono, e del lungo periodo di durata dello stesso, quali emergono dagli accertamenti dei C.C. del N.O.E. riportati nel provvedimento impugnato, mentre risulta irrilevante, ai fini della applicazione della misura cautelare, la contestazione relativa alla assenza di responsabilità del ricorrente in ordine alla realizzazione o gestione della discarica, poiché la colpevolezza dell'indagato o eventualmente di altri deve formare oggetto di accertamento nella sede di merito.

La configurazione della fattispecie oggetto di indagine, inoltre, implica, come affermato nella ordinanza impugnata, la confisca obbligatoria dell'area adibita a discarica abusiva, ai sensi dell'art. 256, comma terzo, del D. Lgs n. 152/06, sicché si palesa irrilevante la censura del ricorrente afferente alla corretta individuazione delle esigenze cautelari.

Peraltro, anche sul punto l'ordinanza risulta motivata; motivazione non censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 325 c.p.p., che consente l'impugnazione dei provvedimenti in materia di misure reali solo per violazione di legge.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 10.7.2008.

IL PRESIDENTE

Ernesto Lupo

IL CONSIGLIERE RELATORE

IL CANCELLIERE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il 2 5 [illegible] 2020
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
dott. [illegible] Bonati